



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Parere n. 2

Nell'adunanza del 22 giugno, il Collegio,

PREMESSO CHE

- l'art. 13-bis del D.lgs. n. 36 del 2021 e s.m. (di seguito, "Decreto"), ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito, "Commissione");
- le funzioni attribuite alla Commissione dall'art. 13-bis del Decreto includono quelle preordinate a consentire alle Federazioni sportive nazionali l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente;
- i controlli che la Commissione realizza attraverso l'esercizio di quelle funzioni nei confronti delle società sportive professionistiche mirano, dichiaratamente (art. 13, comma 10-bis, del Decreto), a garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione;
- ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, lett. g), del Decreto, la Commissione fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio oppure su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del citato co. 10-bis dell'art. 13, del Decreto, la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, in quanto finalizzata a «garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione», si pone in coerenza con il principio della lealtà

Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche – Largo Leopardi 5, 00185 Roma



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

sportiva e, soprattutto, della par condicio tra tutti i partecipanti alle competizioni sportive, quest'ultimo affermato dallo stesso giudice sportivo proprio a proposito delle finalità dei controlli sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche (cfr. CFA Figc, sez. un., 9 ottobre 2020, n. 026/2020-2021).

- in altre parole, i tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli affidati alla Commissione sono stabiliti allo scopo, tra gli altri, di garantire l'equa competizione, oltre che cioè il corretto e leale svolgimento della competizione, concetti cui più volte fa riferimento sia la normativa nazionale (a iniziare dal citato co. 10-bis) sia quella unionale (a iniziare dal Libro bianco sullo sport del 2007 della Commissione europea);
- quindi, per raggiungere l'obiettivo dell'equa competizione è necessario che tutte le società rispettino le stesse regole finanziarie e sportive;
- il settore giovanile sia componente importante del modello industriale delle società sportive professionistiche, che hanno consolidato una spesa complessiva annua, nella stagione sportiva 2023/2024, intorno ai 200 milioni di euro per le società calcistiche, sommando i diversi settori, dagli Esordienti alla Primavera (dato Report Calcio FIGC 2025);
- il Legislatore italiano abbia mostrato e confermato nel tempo interesse alla salvaguardia e alla promozione dei settori giovanili delle società professionistiche e quindi alla tutela dei vivai, fonte di approvvigionamento dei settori giovanili, impiegandovi risorse attinte dalla fiscalità generale;
- in questa direzione, una delle più importanti manifestazioni di quell'interesse vada ravvisata nella disciplina sulla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni professionistiche a squadre, nell'ambito della quale (art. 22, d. lgs. 9/2008) è come noto previsto che una quota del 10 per cento di tali risorse venga destinata «esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.» (co. 1) secondo criteri e modalità di erogazioni stabili dalla FIGC;

- inoltre, il medesimo d. lgs. 9/2008 si occupa ulteriormente, seppur in modo indiretto, dei settori giovanili laddove prevede che la quota delle risorse del Campionato di calcio di serie A calcolata sulla base del radicamento sociale tenga conto del criterio dei «minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C.» (art. 26); per completezza, è da aggiungere che quest'ultimo criterio non era contemplato nel testo originario del d. lgs. 9/2008 ma è stato inserito con la legge di bilancio 145/2018 (art. 1, co. 641) al fine di incentivare l'utilizzo di giovani provenienti dai settori giovanili italiani;
- con il successivo d. lgs. 36/2021, il Legislatore ha ribadito la sua volontà di sostenere e incentivare i settori giovanili confermando l'obbligo per le società professionistiche (come già previsto dall'abrogata l. 91/1981 sul professionismo sportivo) di prevedere nell'atto costitutivo che «una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.» (art. 13, d. lgs. 36/2021);
- inoltre, sempre il d. lgs. 36/2021, in applicazione di un principio derivante dalla sentenza Bernard (Corte giust. 16 marzo 2010, causa C-325/08), per la quale l'indennità di formazione deve riflettere i costi effettivi della formazione, secondo criteri determinati in anticipo, prevede a carico delle società professionistiche una remunerazione per l'investimento effettuato da suddividersi proporzionalmente «tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

proprio percorso di formazione», il cosiddetto premio di formazione tecnica, riportandosi all'istituto dell'indennità di preparazione e promozione prevista dall'abrogata l. 91/1981; la disposizione mira a tutelare gli interessi delle società di provenienza degli sportivi attraverso il riconoscimento di un premio di formazione tecnica a favore delle c.d. società formatrici, sia professionistiche, sia dilettantistiche, secondo modalità e criteri che tengano conto della durata e del contenuto formativo del rapporto;

- per vero, il Legislatore italiano si è occupato dei giovani anche a livello tributario, ad esempio a proposito dei compensi degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico (che non sono assoggettabili ad alcuna imposizione fiscale fino a 15 mila euro, e, nel caso di supero, solo per la parte eccedente), disposizione che trova applicazione negli sport a squadre con riguardo alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni (art. 36, co. 6-ter, d. lgs. 36/2021);
- risulta dunque incontroverso, dalla seppur breve analisi che precede, come il Legislatore italiano abbia a più riprese emanato norme a favore dei settori giovanili, mostrando una particolare attenzione alla formazione dei giovani e alla promozione dei vivai, obiettivo che, del resto, rientra peraltro tra le missioni del Movimento olimpico: «to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practised in accordance with Olympism and its values»;

RITENUTO CHE

- premesso tutto quanto sopra precede, lo sforzo realizzato (impiegando finanza pubblica, in termini di erogazioni o di minori entrate) e la costante attenzione mostrata sul punto dal Legislatore italiano non possono essere in qualche modo attecchirsi "a fondo perduto", atteso che lo Stato, infatti, non può e non deve disinteressarsi dell'efficacia dei propri provvedimenti e rinunciare a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in vista di possibili ulteriori interventi, che peraltro sono sollecitati dal mondo dello sport;



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

- l'interesse, e il dovere, del Legislatore a verificare l'utilizzo dei contributi a carico dello Stato trovano del resto, più di recente, ulteriore conferma anche nell' art. 1, co. 857, l. 207/2024, laddove pone a carico dei collegi sindacali e dei revisori legali, anche in forma monocratica, di assicurare, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei contributi di entità significativa sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi;
- lo spirito di favor con impiego di risorse finanziarie pubbliche deve combinarsi con l'implementazione di congrui modelli operativi atti a conciliare non solo la verifica dell'effettiva destinazione di queste risorse ai settori giovanili, ma anche con la verifica dei risultati ottenuti, tenuto conto altresì della circostanza il tema delle agevolazioni fiscali interseca inevitabilmente la disciplina euro-unionale sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato;
- la congruità di tali modelli operativi appare appropriato che si basi – per ciò che specificamente attiene al controllo e alla verifica dell'impiego di dette risorse e degli effetti che ne derivano riguardo ai settori giovanili dello sport professionistico – su indicatori di valutazione (autonomi, rispetto a quelli esistenti, oppure in essi integrati);
- in altre parole, in conformità al combinato disposto dei citati artt. 13 comma, 10 bis, e 13-bis del d. lgs. 36/2021, presidiare l'obiettivo di interesse generale all'equa competizione e quindi al corretto e leale svolgimento delle competizioni, include il rispetto di tutte le regole, non escluse quelle poste a perseguimento di interessi specifici, nei quali – impiegando risorse finanziarie pubbliche - si combinano interessi statali e interessi sportivi, compresa la formazione dei giovani e della promozione dei vivai, dai quali dipende in congrua misura, in ultima analisi, anche la competitività delle rappresentative azzurre;
- la Commissione ha rilevato che nei regolamenti federali l'unico riferimento agli investimenti nei settori giovanili riguarda l'esclusione dei costi del personale relativi ai soli calciatori professionisti Under 23 eleggibili per le Nazionali italiane ai fini del calcolo dell'indicatore del costo del lavoro allargato e, per



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

le sole società calcistiche di Serie A, l'introduzione, a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028, della regola del pareggio di bilancio in cui i vengono considerati investimenti virtuosi al fine di migliorare il risultato di bilancio complessivo i costi direttamente attribuibili alle attività del settore giovanile;

- ma ad oggi, tuttavia, nessuno degli indicatori o degli adempimenti comunque previsti dai regolamenti della FIGC e dalla FIP prenda in considerazione e utilizzi dati relativi agli investimenti nei settori giovanili o ai pagamenti di premi di formazione tecnica effettuati a favore delle c.d. società formatrici;

ha espresso il seguente

PARERE D'UFFICIO

La Commissione rileva che gli indicatori patrimoniali – tanto a fini ammissivi quanto con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni di controllo in società sportive professionistiche soggette, nei termini specificati dalla normativa statale vigente, alla vigilanza di questa Commissione – non considerino adeguatamente gli investimenti nel loro complesso effettuati nei settori giovanili e i flussi finanziari ed economici dagli stessi generati da porre a garanzia dell'effettività di detti investimenti nei settori giovanili e dei pagamenti dei premi di formazione.

Il Presidente

Prof. Avv. Massimiliano Atelli